



COMUNE DI EMPOLI

Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA N. 448 DEL 14/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 13 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 29 OTTOBRE 2012 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 – POLITICHE TERRITORIALI

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 218A/2018 del 16/07/2018, della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – N. Cron. 296/2018 a carico del Sig. [OMISSIS...], nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...], e ivi residente in [OMISSIS...] [OMISSIS...], per la violazione a quanto previsto dall'art.13, comma 1 del Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Empoli, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29/10/2012 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 16 luglio 2018, alle ore 09:30, tra la Via Sant'Anna e la Via Pratovecchio, in Località Carraia, ad Empoli, la Polizia Municipale, ha accertato che il Sig. [OMISSIS...], non ottemperava alla completa ripulitura del terreno nelle vie sopra indicate, omettendo di ripulirlo mediante falciatura o aratura o fresatura da effettuarsi entro il 30/06/2018;
- la predetta violazione è avvenuta in concorso con altri;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n.218A/2018 del 16.07.2021 a mezzo di Raccomandata Atti Giudiziari nei confronti del trasgressore ai sensi della Legge n. 890/1982;
- il predetto verbale risulta pervenuto al destinatario in data 03.08.2018;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- il Regolamento di Polizia Rurale individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 2, comma 1, del citato Regolamento di Polizia Rurale stabilisce che “Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria possono accertare le violazioni previste nel presente regolamento. Il servizio di Polizia Rurale viene svolto in maniera particolare dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.”;
- l'art. 13, comma 1 del citato regolamento stabilisce che “È fatto obbligo a tutti i possessori o detentori, in solido con i proprietari, di terreni e di giardini incolti che si trovano nelle zone ricomprese nel centro abitato o nelle zone che si trovano fuori dal centro abitato ma che sono ricomprese in un'area distante meno di metri 100 da un'abitazione, di procedere entro il 30 Giugno di ogni anno alla pulitura dei suddetti terreni mediante falciatura o aratura o fresatura. Prima della scadenza, l'Autorità Comunale può ordinare, se necessario, la manutenzione e pulizia. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 30 Giugno.”;
- l'art. 13, comma 4 del citato regolamento stabilisce che “Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni: - comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 50,00 € a un massimo di 500,00 €, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100,00 €. L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di adempiere alla pulitura.”;

Richiamato l'art. 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale: “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.”;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità riguardo quanto riportato nel verbale da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 100,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] , e ivi residente in [OMISSIS...] , quale trasgressore, in concorso con altri, di versare la somma di Euro 100,00 più Euro 8,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 108,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Empoli, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29/10/2012 e s.m. e i.;

INGIUNGE

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] , e ivi residente in [OMISSIS...] , quale trasgressore, in concorso con altri, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 108,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 218A/2018 del 16/07/2018;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.